

Il valore di mercato di cui al primo comma, lettera b), viene calcolato come segue:

- a) per gli strumenti finanziari di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ ammessi alla negoziazione in una sede di negoziazione all'interno dell'Unione, il valore viene determinato sulla base del prezzo di chiusura del mercato più rilevante in termini di liquidità, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6, lettera b), del regolamento stesso;
- b) per gli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in una sede di negoziazione all'interno dell'Unione diversi da quelli di cui alla lettera a), il valore viene determinato sulla base del prezzo di chiusura della sede di negoziazione dell'Unione con il maggiore volume di scambi;
- c) per gli strumenti finanziari diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), il valore viene determinato sulla base di un prezzo calcolato mediante una metodologia predeterminata, approvata dall'autorità competente, che faccia riferimento a criteri correlati a dati di mercato, come i prezzi di mercato disponibili nelle sedi di negoziazione o nelle imprese di investimento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 10 marzo 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).

